

QUADRO SINOTTICO DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI FISCALI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 2009 (IN G.U. n. 136 DEL 15.06.2009)

Art. 1 Interessi per ritardato rimborso delle imposte	Art. 2 Interessi per ritardata iscrizione a ruolo	Art. 3 Interessi per dilazione del pagamento	Art. 4 Interessi per la sospensione amministrativa	Art. 5 Interessi per pagamenti rateali	Art. 6 Interessi per ritardato pagamento
<p>1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a</p>	<p>1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.</p>	<p>1. Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.</p>	<p>1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009.</p>	<p>1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1° luglio 2009.</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono dovuti gli</p>	<p>1. A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme dovute ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i termini ivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.</p>

QUADRO SINOTTICO DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI FISCALI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 2009 (IN G.U. n. 136 DEL 15.06.2009)

<p>decorrere dal 1° gennaio 2010.</p> <p>2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010.</p> <p>3. Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione, previsti dagli</p>				<p>interessi al tasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previsti dall'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.</p> <p>3. Sugli importi dilazionati, previsti dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010, gli interessi annui a scalare nella misura del 3 per cento.</p>	<p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:</p> <p>a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate entro i termini ivi previsti;</p> <p>b) pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti</p>
---	--	--	--	---	--

QUADRO SINOTTICO DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI FISCALI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 2009 (IN G.U. n. 136 DEL 15.06.2009)

<p>articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.</p> <p>4. Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette</p>					<p>dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;</p> <p>c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e delle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;</p>
--	--	--	--	--	--

QUADRO SINOTTICO DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI FISCALI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 2009 (IN G.U. n. 136 DEL 15.06.2009)

<p>sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.</p>					<p>d) accertamento con adesione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;</p> <p>e) conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, versate nei termini ivi previsti.</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi</p>
---	--	--	--	--	--

QUADRO SINOTTICO DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI FISCALI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 2009 (IN G.U. n. 136 DEL 15.06.2009)

					alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro i termini previsti dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
--	--	--	--	--	--

➤ **N.B.**

ART. 13 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Cod. Civ.

QUADRO SINOTTICO DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI FISCALI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 2009 (IN G.U. n. 136 DEL 15.06.2009)

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina tenuto conto dei principi del Codice civile e dell'ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli tributi.
3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.
4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

➤ **N.B.**

ART. 37 del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 25.12.2019

1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

QUADRO SINOTTICO DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI FISCALI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 2009 (IN G.U. n. 136 DEL 15.06.2009)

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

IL SUCCITATO DECRETO MINISTERIALE NON È STATO ANCORA EMANATO

Lecce, 19 ottobre 2021

Avv. Maurizio Villani

**AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione**

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it